

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1343 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 2017****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che figura nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire la classificazione di capsule, compresse, pastiglie e pillole prodotte a partire da farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901 o da merci delle voci da 0401 a 0404 destinate ad essere usate come complementi alimentari.
- (3) Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-410/08 — C-412/08 ⁽²⁾, le preparazioni alimentari usate come complementi, composte principalmente da olio vegetale o animale a cui viene aggiunta una certa quantità di vitamine, contenute in un involucro composto principalmente da gelatina e presentate in forma di capsule, rientrano nella voce 2106 (preparazioni alimentari non nominate né compresse altrove).
- (4) In tale sentenza la Corte di giustizia ha spiegato che, nel caso delle merci in questione, la forma della presentazione (ossia un involucro) costituisce un fattore decisivo che ne rivela la funzione di complemento alimentare, poiché essa determina il dosaggio della preparazione alimentare, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Di conseguenza, entrambi i fattori (l'involucro abbinato al contenuto di un complemento alimentare) determinano l'uso e il carattere delle rispettive merci.
- (5) Le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2106 stabiliscono che la voce include preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro, presentate in confezioni con l'indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l'organismo in buona salute.
- (6) I complementi alimentari prodotti a partire da farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901 o da merci delle voci da 0401 a 0404, presentati sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, non rientrano nella voce 1901, in quanto la forma specifica di presentazione è indicativa della loro funzione di complemento alimentare. I complementi alimentari rappresentano un tipo molto specifico di preparazioni alimentari menzionate solo nelle note esplicative del sistema armonizzato della voce 2106 e sono di norma presentati sotto forma di dosi. Di conseguenza, le preparazioni alimentari usate come complementi alimentari, presentate sotto forma di dosi e composte da farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901 o da merci delle voci da 0401 a 0404, non possono soddisfare i requisiti della voce 1901 e dovrebbero essere classificate nella voce 2106.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Sentenza del 17 dicembre 2009, Swiss Caps AG, C-410/08 — C-412/08, ECLI:EU:C:2009:794.

